

SCHEDA TECNICA FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

ex art. 58 D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020

RISORSE DISPONIBILI

600 milioni di euro per il 2020 (limite di spesa) fino ad esaurimento delle risorse.

BENEFICIARI

Il Fondo è finalizzato alla concessione di un contributo - nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*¹ - alle imprese in attività al 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente:

561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
551000	Alberghi ²

REQUISITI

Il contributo spetta a condizione che il fatturato e i corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020, sia <u>inferiore al 75%</u> dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019. Possono accedere tutte le attività sopra indicate senza alcun limite alla data di avviamento e, per le sole imprese sorte dopo il 1° gennaio 2019, non è richiesto quale requisito la perdita di fatturato nella misura sopra indicata.

INCOMPATIBILITA'

La misura in commento non è cumulabile con il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'art. 59, del D.L. n. 104/2020, c.d. "Agosto", convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020.

ENTITÀ E OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 (e dimostrato da idonea documentazione fiscale), di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio (per prodotti di filiere agricole ed alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura). Sono ammessi anche i prodotti da vendita diretta delle imprese agricole (art. 4, D.Lgs n. 228/2001) oppure i prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. La disposizione specifica che sono considerati prioritari nell'assegnazione gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco (cfr. tabella in calce).

¹ Il regime di aiuti è quello del Reg. EU n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107e 108 del TFUE, che fissa a 200.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per ciascun beneficiario.

² Possono accedere alla misura in commento esclusivamente le attività autorizzate alla somministrazione di cibo

Il beneficiario <u>è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.</u>

Il contributo non può mai essere superiore all'ammontare degli acquisti di cui sopra.

L'ammontare degli acquisti non può essere inferiore a 1.000 euro (esclusa IVA), né superiore a 10.000 euro (esclusa IVA). Di conseguenza, l'ammontare massimo del contributo è pari a 10.000 euro (esclusa IVA).

Nel caso in cui il totale delle misure richieste ecceda le risorse disponibili, si procederà alla determinazione del contributo in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati.

Si sottolinea che il suindicato contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR;
- non concorre alla formazione del valore sulla produzione netta di cui al D.Lgs n. 446/1997.

PROCEDURA

Trasmissione della domanda <u>entro la data che sarà fissata con provvedimento del MIPAAF</u>, attraverso il "portale della ristorazione", previa registrazione, o attraverso gli sportelli del *Concessionario* che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto, è identificato in Poste Italiane S.p.A.

Alla domanda è acclusa una <u>dichiarazione sostitutiva di notorietà</u>, redatta dal legale rappresentante o da suo delegato, concernente:

- gli aiuti complessivamente percepiti in regime di *de minimis* nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda (cfr. nota 1);
- il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore al 75% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019, ovvero, che il soggetto beneficiario abbia avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- l'iscrizione dell'attività al registro delle imprese con un codice ATECO prevalente risultante. Per il settore rappresentato, tra quelli sopra indicati;
- non essere stati destinatari con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs n. 159/2011³;
- la mancata presentazione della domanda del contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici (art. 59, del D.L. n. 104/2020, c.d. "Agosto", convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020).
- i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti, anche non quietanzati;
- ogni altra richiesta presente nella modulistica del *Concessionario*, approvata dal MIPAAF.

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO RISORSE

In base alle informazioni e documentazione ricevute:

- il *Concessionario* redige l'elenco dei potenziali beneficiari con indicazione del contributo richiesto e lo trasmette al Ministero;
- il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili determina, con proprio provvedimento, il contributo erogabile a ciascun beneficiario e provvede all'accredito delle risorse su

³ Artt. da 4- 9 del Codice antimafia

- un c/c Banco Posta Impresa intestato al Ministero nonché all'impegno di pari importo e alla <u>liquidazione nella misura del 90% a favore del Concessionario</u>;
- <u>il Concessionario</u>, verificata la corrispondenza dei dati e svolti i prescritti riscontri, <u>quantifica</u> la misura del contributo spettante in via definitiva <u>e lo comunica al Ministero che, sulla base dell'elenco definitivo predisposto dal *Concessionario*, <u>autorizza l'emissione dei bonifici in favore dei soggetti beneficiari corrispondendo l'anticipo del 90% del contributo riconosciuto</u>. Il restante 10% sarà erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario, della quietanza di pagamento degli acquisti.</u>
- Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Ministero, per tramite del *Concessionario*, provvede a comunicare i motivi ostativi.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Ministero, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agricoli (ICQRF) provvederà alle verifiche a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, sui beneficiari del contributo.

E' bene evidenziare che l'art. 8 stabilisce che in aggiunta ai controlli previsti, le autorità competenti nel corso delle proprie verifiche possono controllare i requisiti sulla perdita di fatturato richiesta per accedere al contributo e comunicano le risultanze all'IQCRF.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, <u>salvo che il fatto costituisca reato</u>, il Ministero procederà al recupero delle somme non dovute.

L'indebita percezione del contributo, sempre che il fatto non costituisca reato, è punita altresì con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. A tal proposito la legge di conversione del Decreto "Agosto" ha previsto che, ai fini del contributo in commento, la <u>responsabilità penale</u> per il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato di cui all'art. 316 *ter* c.p. si attivi - in luogo di quella amministrativa cui consegue unicamente una sanzione amministrativa – <u>solo nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia superiore a 8.000 euro</u>. All'irrogazione della sanzione provvederà l'ICQRF. Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti. Al recupero delle somme indebitamente percepite provvede il Ministero

Si precisa che qualora l'impresa cessi l'attività successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e ad esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero è infatti emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

PRODOTTI A
RISCHIO DI
SPRECO
ALIMENTARE
(allegato 1)

Latte 100% italiano

prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano

salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia

salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia

formaggi DOP o da latte 100% italiano

olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP

carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia

carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia

zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana

minestrone con verdure filiera e materia prima italiana

pasta secca con grano 100% italiano

riso da risotto con riso 100% italiano

preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana passata di pomodoro 100% italiana polpa di pomodoro o pelati 100% italiana sughi pronti da materia prima italiana verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana Crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano Vini DOP e IGP